

De Rocca

Supplemento ordinario n. 8 al "Bollettino Ufficiale" n. 27 del 30 settembre 2002

Spediz. in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXIII

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 settembre 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1012.

Direttive concernenti il «Percorso conclusivo di attuazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25» Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1031.

Comune di Terracina (Lt). Programma integrato di intervento per la riqualificazione urbanistica e ambientale (De Cesare Renato ed altri, Via Badino). Deliberazione consiliare 6 marzo 2001, n. 10. Reiterazione » 13

OGGETTO: Direttive concernenti il "Percorso conclusivo di attuazione dell'art. 22, comma 8, della L.R. 1 luglio 1996, n. 25".



LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 22, comma 8, della Legge Regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che le situazioni di sperequazione a carico di parte del personale regionale verranno sanate con ".....successivo provvedimento.....";

VISTO il Regolamento di Attuazione della precitata normativa, adottato dalla Giunta Regionale in data 10 maggio 2001, n° 2;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n° 379/2001 e n° 489/2001, con i quali è stato costituito apposito gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere l'istruttoria del procedimento di perequazione, ed in particolare di procedere alla verifica delle istanze prodotte dai dipendenti, all'esame dei fascicoli personali e verifica del possesso dei titoli, nonché alla attribuzione del relativo punteggio a ciascun dipendente avente diritto;

CONSIDERATO :

- che il suddetto gruppo di lavoro ha completato le sopra citate funzioni;
- che L'Amministrazione Regionale con DGR n° 706/2002, ha ridefinito le dotazioni organiche distinte per gli Uffici della Giunta e del Consiglio, sia per il personale con qualifica dirigenziale che per il rimanente personale;
- che stante la natura e la complessità degli adempimenti da assumere e sulla base di quanto richiesto dalle OO.SS. aziendali, con nota prot. n° 106 del 2 maggio 2002, è stato ritenuto necessario stabilire un confronto con le OO.SS. stesse per stabilire il percorso conclusivo del processo di attuazione del citato art. 22, comma 8, della L.R. 25/96;
- che, a tal fine, in data 11 giugno 2002, l'Assessore Regionale al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica, Ing. Giulio Gargano e le OO.SS. aziendali: CGIL, CISL, UIL, DIRER/DIRL, CSA e RSU, hanno concordato in un apposito Protocollo le linee guida applicative del più volte citato art. 22, comma 8°, della L.R. 25/96, che si sostanziano nei seguenti punti:
 - 1) L'Amministrazione Regionale, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, procederà alla attribuzione delle nuove qualifiche ai dipendenti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n° 2/2001, attuativo dell'art. 22, comma 8°, della L.R. n° 25/96;
 - 2) I dipendenti a cui sarà attribuita la qualifica dirigenziale verranno reinquadrati in posizione sovranumeraria, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n° 15/88.
Gli altri dipendenti destinatari di qualifiche non dirigenziali, verranno reinquadrati nelle nuove dotazioni organiche (Giunta e Consiglio) definite con la DGR 706/2002, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Le eventuali eccedenze, nelle qualifiche non dirigenziali, verranno considerate in posizioni sovranumerarie che saranno riassorbite in occasione della ridefinizione delle medesime dotazioni organiche, da effettuarsi in sede di approvazione dei nuovi Regolamenti di Organizzazione, ai sensi della L.R. n° 6/2002;

- 3) Al dipendente reinquadrato verrà attribuito il trattamento economico iniziale corrispondente alla qualifica acquisita, con decorrenza dalla data di attribuzione della qualifica stessa (26 giugno 2002).

Al dipendente reinquadrato, assegnatario della qualifica dirigenziale, verrà attribuito il trattamento economico tabellare (Euro 36.151,98) e la retribuzione di posizione minima prevista dal vigente CCNL (Euro 8.779,77);

- 4) Tutti i dipendenti regionali, in possesso della qualifica dirigenziale, parteciperanno alla procedura di attribuzione degli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali istituite in attuazione dei Regolamenti di Organizzazione in corso di emanazione.

A tal fine:

- a) le procedure di attribuzione dei nuovi incarichi saranno definite in sede di Regolamenti di organizzazione, previa concertazione con le OO.SS. come previsto dal vigente CCNL;
 - b) tutti gli incarichi dirigenziali attuali, attribuiti ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 25/96, saranno considerati decaduti con l'entrata in vigore dei Regolamenti di organizzazione, salvo eventuali proroghe tecniche che possano essere previste dai Regolamenti stessi;
 - c) nella fase transitoria intercorrente tra la data di attribuzione delle nuove qualifiche dirigenziali in attuazione dell'art. 22, comma 8, della L.R. 25/96 e la data di conclusione della procedura di affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali, ai sensi degli emanandi Regolamenti di organizzazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei (6) mesi, i dipendenti regionali destinatari della nuova qualifica dirigenziale e reinquadrati in posizione sovranumeraria, continueranno ad espletare le funzioni svolte nella precedente qualifica;
- 5) Tutti i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale e che abbiano maturato i requisiti per la quiescenza secondo il vigente ordinamento potranno usufruire del diritto di recesso anticipato sulla base dell'Accordo Concertativo siglato l'11 luglio 2002;
- 6) Ai dipendenti regionali con qualifica dirigenziale reinquadrati in posizione sovranumeraria e che:
- ◆ non risultino inquadrati nei ruoli degli Enti Locali destinatari delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n° 14/99, in quanto inseriti nei relativi elenchi di mobilità;
 - ◆ non risultino titolari di un incarico dirigenziale attribuito ai sensi degli emanandi Regolamenti di organizzazione e nei limiti delle nuove dotazioni organiche ivi definite sulla base degli effettivi fabbisogni organizzativi;
 - ◆ non abbiano usufruito del diritto di recesso anticipato di cui al punto 5);
- saranno applicate le procedure di eccedenza e di mobilità, previste dagli artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo n° 165/2001, che saranno avviate dall'Amministrazione regionale alla conclusione delle procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali ai sensi dei Regolamenti di organizzazione, nonché delle procedure concorsuali interne, per la qualifica dirigenziale, attualmente in corso. La procedura di eccedenza sarà comunque avviata entro la fine del corrente anno anche nel caso di non conclusione delle procedure concorsuali citate;

- 7) L'Amministrazione regionale si impegna a verificare - sulla base della normativa vigente, la possibilità di utilizzare parte del personale con qualifica dirigenziale, inserito in posizione sovranumeraria, per l'espletamento delle precedenti funzioni non dirigenziali dai medesimi svolte, fermo restando il trattamento economico in godimento, e sulla base di specifiche richieste individuali e volontarie da parte degli interessati.

RITENUTO, che le sopracitate modalità applicative debbano essere oggetto di valutazione e fatte proprie dalla Giunta Regionale;

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare tutto quanto illustrato in premessa;
- di approvare e fare proprie, in particolare, le modalità applicative sopra citate contrassegnate dal n. 1 al n. 7, relative al percorso conclusivo di attuazione della normativa di cui all'art. 22, comma 8, della L.R. 1 luglio 1996, n.25;
- di demandare alle strutture competenti gli adempimenti amministrativi consequenziali.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE sarà pubblicata sul BUR della Regione Lazio


IL PRESIDENTE: Edo Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: Edo Dott. Adolfo Papi

9 LUG 2002

REGIONE LAZIO - ASSESSORATO AL PERSONALE

Protocollo d'intesa

sul percorso conclusivo di attuazione dell'art. 22, comma 8 della
L.R. n. 25/96



In data **11 giugno 2002**, tra l'amministrazione regionale del Lazio, rappresentata dall'Assessore al personale **Giulio Gargano**, e i rappresentanti delle OO.SS. sindacali, rappresentativi in sede aziendale, si è stipulato il presente protocollo d'intesa relativo al percorso conclusivo di attuazione dell'art. 22, comma 8 della L.R. n. 25/96.

Premesso:

- che con il Regolamento regionale 10 maggio 2001 n. 2 l'amministrazione regionale ha dato attuazione all'art. 22, comma 8 della L.R. n. 25/96;
- che, con i Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 379/2001 e n. 489/2001, è stato istituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento di perequazione concernente *"la verifica della tempestività delle istanze prodotte dai dipendenti, l'esame dei fascicoli personali e la verifica del possesso dei titoli con relativa attribuzione di punteggio a ciascun dipendente avente diritto"*
- che il suddetto gruppo di lavoro ha completato le proprie funzioni come sopra riportate;
- che, nel frattempo, con DGR n. 706/2002, l'amministrazione regionale ha ridefinito le dotazioni organiche regionali, distinte per gli uffici della Giunta e del Consiglio, relative al personale con qualifica dirigenziale ed al restante personale;
- che, sulla base di quanto sopra, l'amministrazione regionale è in grado ora di procedere all'attribuzione delle nuove qualifiche ai dipendenti per



Dr. Roberto
1
RC

delle medesime dotazioni organiche da effettuarsi in sede di approvazione dei nuovi Regolamenti di organizzazione ai sensi della L.R. n. 6/2002;

- 3) al dipendente reinquadrato verrà attribuito il trattamento economico iniziale corrispondente alla qualifica acquisita, con decorrenza dalla data di attribuzione della qualifica stessa.

Al dipendente reinquadrato, assegnatario della qualifica dirigenziale, verrà attribuito il trattamento economico tabellare (€ 36.151,98) e la retribuzione di posizione minima prevista dal vigente CCNL (€ 8.779,77);

- 4) tutti i dipendenti regionali, in possesso della qualifica dirigenziale, parteciperanno alla procedura di attribuzione degli incarichi per ricoprire le posizioni dirigenziali istituite in attuazione dei Regolamenti di organizzazione in corso di emanazione.

A tale fine:

- a) le procedure di attribuzione dei nuovi incarichi saranno definite in sede di Regolamenti di organizzazione, previa concertazione con OO.SS come previsto dal vigente CCNL;

b) tutti gli incarichi dirigenziali attuali, attribuiti ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 25/96, saranno considerati decaduti con l'entrata in vigore dei Regolamenti di organizzazione, salvo eventuali proroghe tecniche che possano essere previste dai Regolamenti di organizzazione medesimi;

c) nella fase transitoria intercorrente tra la data di attribuzione delle nuove qualifiche dirigenziali in attuazione dell'art. 22, comma 8, della L.R. n. 25/96 e la data di conclusione della procedura per l'affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali ai sensi degli emanandi



Di Peto
3

Regolamenti di organizzazione, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, i dipendenti regionali destinatari della nuova qualifica dirigenziale e reinquadrati in posizione soprannumeraria **continueranno** ad espletare le funzioni svolte nella precedente qualifica;

- 5) tutti i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale e che abbiano maturato i requisiti per la quiescenza secondo il vigente ordinamento potranno usufruire del diritto di recesso anticipato sulla base dei contenuti **nell'allegato 1)** del presente protocollo.
- 6) il dipendente regionale che acquisisce il diritto al reinquadramento in una nuova qualifica in attuazione dell'articolo 22, comma 8, della L.R. n. 25/96 decade, in quanto partecipante, dalla qualità di candidato ai concorsi interni banditi ai sensi delle leggi regionali n. 25/96 e n. 6/98 in corso di svolgimento, salvo che non venga espressa formale rinuncia, al momento della notifica del relativo provvedimento, al diritto di reinquadramento nella qualifica acquisita ai sensi del citato articolo 22, comma 8 della L.R. n. 25/96;
- 7) Ai dipendenti regionali con qualifica dirigenziale reinquadrati in posizione soprannumeraria e che:
- non risultino inquadrati nei ruoli degli enti locali destinatari delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 14/99, in quanto inseriti nei relativi elenchi di mobilità;
 - non risultino titolari di un incarico dirigenziale attribuito ai sensi degli emanandi Regolamenti di organizzazione e nei limiti delle nuove dotazioni organiche ivi definite sulla base degli effettivi fabbisogni organizzativi;

S. Peto

4



- non abbiano usufruito del diritto di recesso anticipato ai sensi del presente protocollo;









saranno applicate le procedure di eccedenza e di mobilità, previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001, che saranno avviate dall'amministrazione regionale alla conclusione delle procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali ai sensi dei Regolamenti di organizzazione nonché delle procedure concorsuali interne, per la qualifica dirigenziale, attualmente in corso.

La procedura di eccedenza sarà **comunque avviata entro la fine del corrente anno** anche nel caso di non conclusione delle procedure concorsuali citate;

- 8) l'amministrazione regionale si impegna a verificare - sulla base della normativa vigente - la possibilità di utilizzare parte del personale con qualifica dirigenziale, inserito in posizione sovranumeraria, per l'espletamento delle precedenti funzioni non dirigenziali dai medesimi svolte, fermo restando il trattamento economico in godimento, e sulla base di specifiche richieste individuali e volontarie da parte degli interessati.


Letto, confermato e sottoscritto

Per le OO.SS.

CGIL 
CISL 
UIL 
DIRER/DIP 
CIDA 
CSA 
DICCAS 
RSU 

Per l'amministrazione regionale

(Ing. Giulio Gargano)



RELAZIONE

Si rende opportuno adottare la presente Deliberazione al fine di permettere all'Organo Politico di assumere gli indirizzi e i contenuti relativi alle modalità di applicazione del percorso conclusivo di attuazione della Processo Perequativo, ai sensi dell'art.22, comma 8 della L.R.1/7/1996 n.25.

Dette modalità, sono state elaborate sulla base delle linee guida applicative, concordate tra OO.SS. aziendali e Assessore al Personale con apposito Protocollo sottoscritto in data 11 giugno 2002 e riassunte nella presente Delibera e precisamente, nei punti dal n.1 al n. 7 del Considerato.

